

# **STATUTO**

**Illustrissima Arciconfraternita S. Angelo dei Rossi**

**Messina**

**+++**

**Approvato con D.P.R.S. n.164/14.02.1981**

**G.U.R.S. n.54/21.11.1981**

**+++**

- ART. 1 -

L'Arciconfraternita S. Angelo dei Rossi é una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ed ha sede in Messina.

- ART. 2 -

Scopo della Istituzione

E' scopo della Istituzione l'attuazione di iniziative di più alto interesse sociale é specificatamente:

a) Attività sociali in favore dei cittadini residenti nella provincia di Messina nell'ambito della pubblica assistenza e della sicurezza sociale.

Tali attività devono essere realizzate mediante la istituzione dei seguenti servizi:

- 1) Segretariato di servizio sociale;
- 2) Servizi sociali aperti in favore dei minori e degli anziani;
- 3) Servizi e presidi psichiatrici extra-ospedalieri;
- 4) Assistenza alle ragazze madri;
- 5) Assistenza agli handicappati;

b) Attività socio-assistenziali in favore dei Confrati e dei loro familiari.

c) Attività di culto, educative e religiose conformemente alle originarie finalità statutarie concernenti la materia;

Le predette attività potranno essere realizzate anche per mezzo di apposite convenzioni con altri Enti o Istituzioni Pubbliche di assistenza operanti nel settore e si esplicano - prevalentemente - sulla base di prestazioni volontarie e personali dei Confrati e loro familiari; prestazioni che non possono consistere solo in mere erogazioni pecuniarie.

- ART. 3 -

Mezzi per l'attuazione dello scopo

L'Ente consegue i propri fini istituzionali con i seguenti mezzi:

- a) Entrate patrimoniali;
- b) Contributi di Enti pubblici e privati;
- c) Finanziamenti pubblici regionali e statali;
- d) Donazioni o lasciti, oblazioni, etc. dei Confrati, loro familiari o da parte di altro terzi benefattori.

- ART. 4 -

Strutturazione dell'Ente

L'Arciconfraternita di S. Angelo dei Rossi é così strutturata:

- 1) Assemblea dei Confrati;

- 2) Consiglio di Amministrazione;
- 3) Presidente.

- ART. 5 -

#### Assemblea dei Confrati

L'Assemblea dei Confrati é così costituita:

a) Membri di diritto.

Sono Confrati di diritto i discendenti in linea retta dei soci fondatori. (\*)

b) Membri nominati dall'Assemblea dei Confrati.

L'Assemblea dei Confrati potrà nominare Confrati cittadini messinesi che abbiano acquisito particolari benemerienze verso la Istituzione, previa proposta motivata di almeno tre Confrati.

- ART. 6 -

#### Strutturazione dell'Assemblea dei Confrati e suo funzionamento

L'Assemblea dei Confrati si riunisce almeno una volta ogni semestre.

Nella sua prima riunione é convocata dal Confrate più anziano di età.

L'Assemblea stessa, nel proprio ambito, elegge a maggioranza assoluta dei voti dei Confrati il Governatore che presiede l'Assemblea e dura in carica tre anni. Qualora l'Assemblea in prima convocazione non riesca ad eleggere il Governatore a maggioranza assoluta; nella seconda convocazione, da tenersi entro 48 ore, potrà eleggere detto Organo con la maggioranza assoluta dei voti dei Confrati residenti nella Provincia.

In ogni caso i Confrati presenti ma residenti in altre provincie concorrono a formare la maggioranza.

Ai fini previsti dal presente articolo in quanto compatibili saranno applicate le norme previste dal secondo comma del numero otto delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie approvate con R.D. 30.03. 1942 n. 318.

- ART. 7 -

#### Governatore e Collegio di governatorato

Rientra nelle attribuzioni del Governatore di convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

-----

(\*) Le famiglie degli attuali Confrati:

Alessi - Bianco - Caracciolo - Costa - Fiumara - La Bruto - Lembo - Marzachi -  
Puglisi Allegra - Rizzotti.

- Pag. 2 -

Il Governatore verrà coadiuvato, nelle sue funzioni statutarie, da un collegio di governatorato composto da cinque Confrati ( compreso il Governatore) eletti nella medesima prima riunione assembleare.

- ART. 8 -

#### Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera in prima ed in seconda convocazione da tenersi 48 ore dopo la prima.

La convocazione deve essere effettuata con notifica dell'ordine del giorno per mezzo di raccomandata.

Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto disposto nel precedente articolo 6 per la nomina del Governatore, è sufficiente la maggioranza assoluta dei due terzi dei Confrati iscritti all'albo, se trattasi di prima convocazione; nella seconda convocazione, per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei Confrati residenti nella Provincia - salvo quanto previsto dal penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 6.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese dei presenti.

Sono prese a scrutinio segreto quelle concernenti persone.

- ART. 9 -

#### Attribuzione dell'Assemblea dei Confrati

L'Assemblea dei Confrati provvede:

- 1) Alla elezione del Governatore e del Collegio di governatorato;
- 2) Alla ammissione di nuovi Confrati sentito il Collegio di governatorato;
- 3) Alla designazione dei Confrati membri del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Adotta il proprio regolamento interno, formula proposte agli organi di amministrazione attiva e predispone l'albo dei Confrati.

Adotta i provvedimenti nei confronti dei Confrati previsti dal successivo articolo 11, su proposta di apposito comitato composto da 7 Confrati.

- 5) Esprime pareri in materia di norme statutarie.

- ART. 10 -

#### Collegio di Governatorato

E' composto da cinque membri ed è presieduto dal Governatore.

La sua elezione è disciplinata dal precedente articolo 7 e dura in carica tre anni.

I membri che hanno già fatto parte del governatorato possono essere rieletti dopo una vacanza di almeno un triennio.

La funzione è gratuita.

- Pag. 3 -

- ART. 11 -

Attribuzione del Collegio di Governatorato

Il Collegio delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi mem  
bri.

Un apposito regolamento interno dell'Assemblea ne disciplina le funzioni e le attribuzioni.

I membri del Collegio non possono far parte del Consiglio di Amministrazione.

- ART. 12 -

Decadenza da Confrate

Decade da status di Confrate chi incorre in condanna penale con sentenza passa  
ta in giudicato o per altra grave causa di indegnità pronunciata con delibera  
zione dell'Assemblea previo parere obbligatorio espresso dall'apposito comitato di Confrati previsto dal precedente articolo o nel quale dovranno essere chiam  
ati a far parte tre membri del governatorato in carica.

- ART. 13 -

Consiglio di Amministrazione

E' Organo di amministrazione attiva della Istituzione.

E' composto da sette membri così eletti e designati:

- a) Quattro consiglieri eletti dall'Assemblea dei Confrati, fra i Confrati;
- b) Due consiglieri eletti dal Consiglio Comunale del capoluogo tra cittadini elettori particolarmente esperti nel settore assistenziale;
- c) Un consigliere designato dall'Assessore Regionale da cui dipendono i pub  
blici servizi socio-assistenziali.

Il Consiglio é insediato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscen  
te e dura in carica cinque anni.

I Consiglieri non possono essere confermati nella carica se non trascorso un quinquennio dall'ultima nomina.

- ART. 14 -

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio esercita le funzioni previste dalla legge.

Rientra nella sua competenza la trattazione delle seguenti materie:

- 1) Statuto dell'Ente;
- 2) Regolamenti di organizzazione;
- 3) Stato giuridico e nomina del personale dipendente;
- 4) Bilancio preventivo e conto consuntivo;
- 5) Alienazione ed acquisti di beni mobili ed immobili;
- 6) Contratti e convenzioni;

- 7) Liti e transazioni;
- 8) Designazioni in seno a consigli, comitati, etc., ove sia prevista la rappresentanza dell'Ente.

- ART. 15 -

Decadenza del Consiglio e dei Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione decade quando per dimissioni o altra causa abbia perduto quattro Consiglieri.

La decadenza opera di diritto ed é accertata con decreto dell'Assessore regionale del ramo il quale, nei modi di legge, ne promuove la ricostituzione.

Sono cause di decadenza per i singoli Consiglieri quelle previste dalla vigente legislazione per i pubblici amministratori delle Amministrazioni locali.

- ART. 16 -

Cause di incompatibilità nella carica di amministratore

Nei confronti degli amministratori della Istituzione valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti che prevedono le cause d'incompatibilità nella carica di amministratore di Ente pubblico locale.

- ART. 17 -

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce normalmente almeno una volta al mese.

Può essere convocato ripetutamente, per evidenti motivi d'urgenza e necessità dal Presidente.

La convocazione ordinaria va effettuata almeno otto giorni prima della riunione con notifica al domicilio di ciascun consigliere dello elenco degli affari da trattare.

La convocazione urgente può essere fatta con avviso da notificare ai consiglieri almeno 24 ore prima.

- ART. 18 -

Autococonvocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per richiesta motivata di tre consiglieri.

In tal caso il Presidente, nel termine di 24 ore dal ricevimento della richiesta,

provvede alla notifica dell'ordine del giorno con la indicazione dell'elenco degli argomenti fissati con la suddetta richiesta.

- ART. 19 -

#### Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione é il legale rappresentante dell'Ente.

Viene eletto nella prima riunione del Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Istituzione.

- ART. 20 -

#### Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, quale rappresentante legale dell'Ente, é il capo dell'Amministrazione e gli sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) Convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- 2) Firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- 3) Cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. (\*)
- 4) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità Tutorie;
- 5) Rappresenta l'Ente in giudizio;
- 6) Presiede i pubblici incanti e stipula i contratti;
- 7) Provvede alla osservanza dei regolamenti;
- 8) Adotta i provvedimenti di urgenza nei confronti del personale dipendente e ne promuove i provvedimenti disciplinari nei modi previsti dal regolamento del personale;
- 9) Adotta tutti quegli altri provvedimenti che gli siano attribuiti dalla legge. In caso di assenza o impedimento, il Presidente é sostituito dal Consigliere anziano.

Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previsti per i Consiglieri.

- ART. 21 -

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento vigente in materia.

-----  
(\*) L'eventuale riforma deve essere approvata dall'Assemblea dei Confrati.

